CAMERA DEI DEPUTATI N. 953-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **PUCCI ERNESTO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TERRANOVA

Presentata il 13 marzo 1959

—

Abrogazione della legge 12 luglio 1940, n. 1199

Presentata alla Presidenza il 18 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 luglio 1940, n. 1199, stabilisce il divieto di ogni richiesta di contribuzione e di messa in esazione di tributi e contributi non dovuti in forza di legge.

La eccezione prevista a favore del P.N.F., ormai decaduta, non costituiva la *ratio* principale, ma soltanto un elemento accidentale ricorrente nella materia ed in ogni altra legge similare durante il cessato regime.

Permangono, peraltro, i motivi che hanno determinato il divieto che, con la proposta in esame, si vorrebbe abrogare.

Poiché tali contribuzioni spesso, nella pratica attuazione, perdono il carattere di volontarietà trasformandosi, invece, in vere e proprie imposizioni, sia per il sistema con il quale normalmente vengono esatte, sia perché il contribuente spesso è ignaro del suo diritto di rifiutare il pagamento, è bene che la legge attuale permanga in vigore.

Ritengo, pertanto, che la proposta di legge non possa trovare accoglimento.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 12 luglio 1940, n. 1199, relativa alle richieste di contribuzione volontaria e messa in esazione di tributi e contributi volontari, è abrogata.

ART. 2.

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.